

5.1 Il Parlamento e la funzione legislativa

Un caso per cominciare

La legge è approvata?

Oggi Lorenzo è andato dai nonni perché i suoi genitori devono assentarsi da casa per qualche giorno, per motivi di lavoro. Mentre sta facendo i compiti, per prepararsi per l'interrogazione di Diritto, sente il nonno Aldo esultare nell'altra stanza.

Lorenzo chiede al nonno il motivo di tanta felicità e lui risponde: "Il Senato ha appena approvato il disegno di legge che mi permetterà di andare in pensione il prossimo anno! Ha introdotto solo qualche modifica rispetto al testo che aveva già ottenuto il consenso della Camera dei deputati".

Il ragazzo, dispiaciuto, gli fa presente che il disegno di legge, finché non è approvato nell'identico testo da entrambe le Camere, non è ancora una legge dello Stato.

Il nonno Aldo, all'idea che la possibilità di andare in pensione possa sfumare, si arrabbia e si rifiuta di credere alle parole del nipote.

Chi ha ragione? Perché? (SOLUZIONE A PAGINA D199)



FLIPPED
classroom

A casa:

Leggo e ascolto i materiali digitali:

- Le riforme istituzionali (PowerPoint)
- I luoghi degli organi costituzionali (Power Point)
- Esempio di testo di legge (pdf)
- Esempio di testo di legge di revisione costituzionale (pdf)
- Testo della formula di promulgazione della legge (pdf)
- Mappa di sintesi (video)
- Ripassiamo insieme (audio)

A scuola:

Rifletto:

- Confronto e dibattito in classe
- Mi metto alla prova:**
- Compito di realtà di fine sezione
- Verifica Tema 5.1

1 L'ordinamento dello Stato e gli organi costituzionali

Nella seconda Parte della Costituzione è regolato l'"**Ordinamento della Repubblica**", costituito dall'insieme degli organi e dei poteri tra i quali sono distribuite le funzioni dello Stato.

In particolare, si definiscono **organi costituzionali** quelli che sono previsti e disciplinati dalla Costituzione e che partecipano all'individuazione dei fini d'interesse generale che lo Stato è chiamato a perseguire come, ad esempio, il mantenimento dell'ordine pubblico o la garanzia ai cittadini dell'assistenza sanitaria, della giustizia e dell'istruzione.

Ordinamento
della Repubblica

Organi
costituzionali



Assistenza sanitaria: fine d'interesse generale

ORGANI COSTITUZIONALI	
PARLAMENTO (artt. 55-82 Cost.)	È l'unico organo eletto direttamente dal popolo e ha il compito di approvare le leggi. Assieme al Governo, sceglie i fini pubblici e gli obiettivi da realizzare nell'interesse della collettività.
GOVERNO (artt. 92-100 Cost.)	Ha il compito di dare attuazione alle leggi attraverso la Pubblica Amministrazione (complesso di organi e uffici), per realizzare in concreto le finalità pubbliche. In determinati casi, può approvare atti aventi forza di legge.
MAGISTRATURA (artt. 101-113 Cost.)	Interpreta e applica la legge al caso concreto, accertando le violazioni del diritto e applicando le sanzioni.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (artt. 83-91 Cost.)	È il Capo dello Stato che rappresenta l'unità nazionale ed è il garante della Costituzione.
CORTE COSTITUZIONALE (artt. 134-137 Cost.)	Giudica se le leggi e gli atti aventi forza di legge sono conformi alla Costituzione. Risolve i conflitti tra gli organi dello Stato.

Tre funzioni fondamentali


Lo Stato manifesta la sua autorità attraverso l'esercizio di **tre funzioni fondamentali**:

- **funzione legislativa**, con la quale approva la legge al fine di regolare la società e individuare i fini pubblici da raggiungere;
- **funzione esecutiva**, mediante la quale dà attuazione ai suddetti fini, nel rispetto della legge;
- **funzione giurisdizionale**, con la quale applica la legge, accertando i comportamenti ad essa contrari e infliggendo le sanzioni corrispondenti.

L'ordinamento italiano è organizzato secondo il **principio della separazione dei poteri**, teorizzato nel 1748 dal filosofo francese Montesquieu, che prevede che le tre funzioni fondamentali dello Stato siano attribuite a poteri autonomi e distinti, affinché ciascuno di essi possa limitare ed equilibrare gli altri, a garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini.



È così che anche nel nostro Stato abbiamo tre poteri fondamentali di cui sono titolari tre organi differenti:



Nel nostro ordinamento, in realtà, il principio teorizzato da Montesquieu è stato profondamente trasformato rispetto alle origini, nel senso che la separazione dei poteri non è più così netta.

Accade, ad esempio, che la funzione legislativa, solitamente attribuita al Parlamento, in determinati casi previsti dalla Costituzione, possa essere svolta anche dal Governo, con l'emanazione di atti che hanno lo stesso valore della legge. Allo stesso modo, la funzione giurisdizionale, che di norma spetta alla Magistratura, può essere esercitata anche dal Parlamento nell'ipotesi in cui si debba mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione. La funzione esecutiva, infine, di competenza del Governo, può essere svolta dai giudici (ad es. quando emanano atti materialmente amministrativi, come la nomina di un tutore) o dal Parlamento (ad es. quando recluta i propri dipendenti).

Principio della separazione dei poteri

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 1 Scrivi di fianco alla funzione o attività descritta l'organo costituzionale competente ad esercitarla.

1. Attua le leggi
2. Applica le sanzioni
3. Garantisce il rispetto della Costituzione
4. Approva le leggi
5. Approva atti aventi forza di legge
6. Giudica chi non osserva la legge dello Stato
7. Rappresenta l'unità nazionale
8. Giudica se una legge è conforme alla Costituzione
9. È a capo della Pubblica Amministrazione
10. Assieme al Governo stabilisce i fini e gli obiettivi dello Stato

2 La struttura e la composizione del Parlamento

L'Italia è una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento ha un ruolo centrale, perché è organo rappresentativo della volontà del popolo che attraverso l'elezione dei suoi componenti (parlamentari) partecipa all'esercizio del potere statale (sovranità popolare).

Il Parlamento è un organo complesso perché è costituito da due organi collegiali (formati cioè da più membri) che sono:

- la Camera dei deputati;
- il Senato della Repubblica.

Tali organi sono eletti per cinque anni e tale durata, definita **legislatura**, non può essere prorogata se non per legge e solo in caso di guerra.

Tale periodo può essere anche inferiore, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, disposto dal Presidente della Repubblica nel caso, ad esempio, che non si riesca ad avere in Parlamento una maggioranza in grado di governare.

Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica sono attribuiti i medesimi poteri e per questo motivo si parla di **bicameralismo perfetto**, che consente al Parlamento di riflettere meglio sulle decisioni da assumere ma richiede più tempo per la formazione delle leggi che, come vedremo, devono essere approvate nello stesso identico testo da entrambe le Camere.

Pur avendo le stesse funzioni e gli stessi compiti, i due rami del Parlamento si differenziano per la composizione e per le caratteristiche dei loro membri.

La **Camera dei deputati** è formata da deputati, eletti a suffragio universale diretto dai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età, cioè hanno compiuto i 18 anni. Possono essere eletti deputati tutti i cittadini che abbiano almeno 25 anni. Tale organo del Parlamento ha sede a Roma, a Palazzo Montecitorio.



Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati



I luoghi degli organi costituzionali

Legislatura

Bicameralismo perfetto


Camera dei deputati

Senato della
Repubblica

Riforma
costituzionale
del 2020

Il **Senato della Repubblica** si compone di senatori, eletti a base regionale con suffragio universale diretto dai cittadini che hanno superato i 25, più i senatori a vita che devono essere in tutto cinque e sono nominati dal Presidente della Repubblica. Sono eleggibili a senatori i cittadini che abbiano compiuto i 40 anni. Il Senato ha sede a Roma, a Palazzo Madama.

La legge di **riforma costituzionale del 2020**, confermata da circa il 70% dei voti al referendum popolare del settembre dello stesso anno, ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 (Legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020).



Referendum costituzionale



Palazzo Madama, sede della Senato

La riforma, che ha inteso rendere più efficiente il percorso decisionale in Parlamento e ridurre i costi della politica, risulta applicabile dalla legislatura successiva a quella del 2020. Fino a quel momento, il numero dei parlamentari rimane invariato.

La legge di revisione costituzionale ha chiarito anche che il numero totale dei senatori a vita in carica, nominati dal Presidente della Repubblica, non può superare il numero di cinque.

Sono **senatori a vita**:

- di diritto, salvo rinuncia, coloro che sono stati Presidente della Repubblica;
- i cittadini che hanno onorato la Patria per altissimi meriti di natura sociale, scientifica, artistica e letteraria.

Elezione del Senato a base regionale:

significa che a ogni Regione è attribuito un certo numero di senatori in relazione alla popolazione, che, comunque, non devono essere meno di sette, salvo il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno.

Senatori a vita

	NUMERO DEI COMPONENTI	ELETTORATO ATTIVO (DIRITTO DI VOTARE)	ELETTORATO PASSIVO (DIRITTO DI ESSERE VOTATI)	SEDE
CAMERA DEI DEPUTATI	630 deputati (legislatura in corso nel 2020) 400 deputati (dalla legislatura successiva)	18 anni	25 anni	Palazzo Montecitorio
SENATO DELLA REPUBBLICA	315 senatori + 5 senatori a vita (legislatura in corso nel 2020) 200 senatori + massimo 5 senatori a vita (dalla legislatura successiva)	25 anni	40 anni	Palazzo Madama

Si definisce **sistema elettorale** l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano le operazioni di voto e di distribuzione dei seggi. Si distinguono due tipi fondamentali di sistemi elettorali:

- **proporzionale**, in cui i seggi sono attribuiti in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista politica;
- **maggioritario**, secondo il quale i seggi di un collegio elettorale (cioè di una determinata parte di territorio-circoscrizione elettorale) sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.



Elezioni politiche

Sistema elettorale

Questi sistemi elettorali sono caratterizzati da aspetti positivi e negativi. Si ritiene, in genere, che i sistemi proporzionali offrano una maggiore democraticità a svantaggio della stabilità politica, mentre quelli maggioritari garantiscano più governabilità, a scapito di una scarsa rappresentatività delle minoranze politiche. Spesso, nella realtà dei diversi Stati, sono stati adottati sistemi elettorali contenenti elementi propri sia di un sistema sia dell'altro.

In Italia, l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è disciplinata dalla legge approvata nel novembre del 2017, nota semplicemente come **"Rosatellum"** (dal nome del deputato relatore, Ettore Rosato).

A differenza delle precedenti leggi elettorali, le nuove disposizioni normative prevedono un **sistema elettorale** omogeneo per le due Camere, **misto** tra proporzionale e maggioritario.

La riforma costituzionale richiederà un adeguamento della legislazione elettorale per ridefinire i collegi elettorali, adeguandoli al minor numero di seggi da distribuire in Parlamento.

DENTRO IL DIRITTO

Che cosa prevede la legge elettorale?

La **Legge 3 novembre 2017, n. 165**, nota come **"Rosatellum"**, nata per essere applicata per la prima volta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ha sostituito la precedente legge elettorale, cosiddetta **"Italicum"** (L. n. 52/2015), che disciplinava l'elezione della Camera dei deputati, e la Legge Calderoli (L. n. 270/2005), dichiarata parzialmente incostituzionale nel 2014 dalla Corte Costituzionale, in vigore per il Senato della Repubblica. Il **"Rosatellum"** regola l'elezione del Parlamento con un sistema elettorale misto:

- il **sistema maggioritario** determina l'assegnazione del 37% circa dei seggi (232 alla Camera dei deputati e 116 al Senato della Repubblica);
- il **sistema proporzionale** determina l'assegnazione del 63% circa dei seggi, dei quali il 61% votati dagli italiani residenti in Italia (386 alla Camera dei deputati e 193 al Senato della Repubblica) e il 2% (12 deputati e 6 senatori), con il voto degli italiani residenti all'estero.

Il territorio nazionale, secondo la nuova legge elettorale, è suddiviso in 20 circoscrizioni per il Senato della Re-

pubblica (una per Regione) e 28 per la Camera dei deputati. Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali con formula maggioritaria e in collegi plurinominali con metodo proporzionale.

Identiche **soglie di sbarramento** sono previste per i due rami del Parlamento. I partiti e le singole liste che vogliono accedere in Parlamento devono ottenere almeno il 3% dei voti validi su base nazionale, sia alla Camera sia al Senato. Per le coalizioni la soglia di sbarramento sale al 10%.

Sono previste **quote di genere** e i partiti devono equilibrare la presenza di candidati uomini e di candidate donne: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

Il voto si esprime su una **scheda elettorale unica** per la quota maggioritaria e proporzionale, senza voto disgiunto. Pertanto, l'elettore non può votare contemporaneamente un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale.

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 2 Cerca l'estraneo, evidenziandolo nel testo.

- 1 Senatori a vita, ex Presidenti della Repubblica, cittadini illustri con meriti in campo scientifico, elezione a suffragio universale diretto da parte dei cittadini.
- 2 Camera dei deputati, Palazzo Madama, elettorato attivo a diciotto anni, suffragio universale diretto.
- 3 Poteri diversi, bicameralismo perfetto, Camera dei deputati, Senato della Repubblica.
- 4 Durata delle Camere, legislatura, divieto di scioglimento anticipato, proroga in caso di guerra.

3 Il funzionamento e l'organizzazione delle Camere

Di norma, le **sedute** in Parlamento sono **pubbliche**, nel senso che i lavori dell'Assemblea sono resi noti sotto forma di resoconti sommari su Internet o mediante trasmissione televisiva diretta e il pubblico può assistere ai lavori dalle tribune. Esiste anche la possibilità che le Camere si riuniscano in seduta segreta. L'attività parlamentare procede secondo una precisa tabella di marcia che prevede un ordine del giorno, un programma e un calendario di ciascuna seduta.

Le due Camere lavorano separatamente, ciascuna nella propria sede, e, nei soli casi stabiliti dalla Costituzione, si riuniscono insieme a Palazzo Montecitorio e costituiscono il **Parlamento in seduta comune**. Ciò accade per:

- l'**elezione del Presidente della Repubblica**;
- il **giuramento** di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica;
- la **messa in stato d'accusa** del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione;
- l'**elezione di un terzo** dei componenti il Consiglio superiore della Magistratura;
- l'**elezione di cinque giudici** della Corte costituzionale.

Entrambe le Camere sono dotate di autonomia organizzativa, in forza della quale adottano **regolamenti** che disciplinano l'attività dei loro **organi interni**. Tra questi i più importanti sono:

- il **Presidente di assemblea**, che rappresenta la Camera di riferimento e garantisce il normale svolgimento dei lavori: mantiene l'ordine, modera la discussione, annuncia il risultato di voto;
- l'**Ufficio di Presidenza**, composto da più soggetti (vicepresidenti, segretari, questori) che collabora con il presidente e gestisce la struttura amministrativa delle Camere;
- i **gruppi parlamentari**, nei quali si devono organizzare i deputati e i senatori presenti in Parlamento. Per costituire un gruppo è richiesto un numero minimo di parlamentari che sono venti alla Camera dei deputati e dieci al Senato. Chi non s'iscrive a un gruppo è inserito d'ufficio nel cosiddetto gruppo "misto";
- le **commissioni permanenti**, che hanno specifiche competenze in determinate materie e intervengono sempre nel procedimento di formazione della legge.

ESEMPIO: sarà la Commissione giustizia a esaminare un progetto di legge riguardante la riduzione della durata della carcerazione preventiva.

Il numero dei parlamentari di ciascun partito presenti in Commissione deve rispecchiare proporzionalmente quello ottenuto in Parlamento, a seguito delle votazioni politiche.

ESEMPIO: Se un partito detiene il 21% dei seggi alla Camera dei deputati, i suoi membri dovranno essere presenti in Commissione nella stessa percentuale.

All'occorrenza, possono essere costituite anche **Commissioni bicamerali**, formate da membri di entrambe le Camere, per svolgere, ad esempio, attività di controllo, che possono essere temporanee o permanenti come, ad esempio, la Commissione di vigilanza dei servizi radio-televisivi.

PRESENTI	563
VOTANTI	562
ASTENUTI	1
MAGGIORANZA	282
FAVOREVOLI	311
CONTRARI	251
APPROVATO	

Camera dei deputati: votazione

Consiglio superiore della Magistratura: è l'organo di autogoverno della Magistratura, composto da ventisette membri e presieduto dal Presidente della Repubblica. Si occupa di tutto ciò che riguarda i giudici come, ad esempio, la carriera, i trasferimenti, le sanzioni o le promozioni.



Commissioni parlamentari



Le riforme istituzionali

Parlamento in seduta comune

Organi interni

Commissioni bicamerali

Tra le Commissioni si ricordano anche le **Commissioni speciali**, che possono essere istituite al solo scopo di indagare su temi sociali o politici come, ad esempio, la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali.

DENTRO IL DIRITTO

Come si vota in Parlamento?

Secondo l'art. 64 Cost., affinché le deliberazioni (decisioni) di ciascuna Camera siano valide è necessario:

- il *numero legale*, cioè la presenza della maggioranza dei loro componenti;
- la *maggioranza semplice*, ossia l'approvazione della maggioranza dei presenti in aula.


In determinati casi la Costituzione può richiedere maggioranze diverse come:

- la maggioranza assoluta, cioè la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera (e non solo dei presenti) per eleggere, ad esempio, il Presidente della Repubblica dopo la terza votazione;
- la maggioranza qualificata, ossia superiore alla precedente per eleggere, ad esempio, il Presidente della Repubblica entro le prime tre votazioni.

Di solito, le decisioni delle Camere sono prese con voto palese, cioè pubblico. Si può ricorrere, tuttavia, anche al voto segreto, su richiesta di un certo numero di parlamentari e in determinati casi come, ad esempio, nelle votazioni riguardanti le persone.

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 3 Completa la seguente mappa concettuale.



4 I parlamentari

Nel nostro Stato per essere eletti in Parlamento non sono necessari requisiti particolari (laurea o altro), ma basta essere cittadini italiani e aver raggiunto l'età minima richiesta.

I **parlamentari**, al momento della loro proclamazione (se eletti) o della loro nomina (se nominati, come, ad esempio, i senatori a vita) acquistano uno **status**, cioè una condizione che prevede una serie di diritti e di doveri spettanti a ciascuno di essi.



Parlamentari

La Costituzione, a tutela dell'indipendenza dello **status** di parlamentare, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, stabilisce una serie di **garanzie** o prerogative. Esse sono giustificate dal ruolo di rappresentante del popolo che ciascun membro del Parlamento è chiamato a svolgere.

Garanzie

Divieto di mandato imperativo

Innanzitutto, è previsto il cosiddetto **divieto di mandato imperativo**, nel senso che i parlamentari, poiché rappresentano la Nazione, esercitano le loro funzioni senza vincolo (cioè obbligo) di mandato (incarico). In altri termini non sono tenuti a soddisfare gli interessi particolari dei cittadini che li hanno votati, ma devono perseguire obiettivi politici generali. In questo modo, si è cercato di svincolare i parlamentari da qualsiasi rapporto di dipendenza con i propri elettori, affinché possano agire in piena autonomia nell'interesse della collettività.

ESEMPIO: Alberto, giovane candidato, durante la campagna elettorale aveva promesso agli elettori che si sarebbe adoperato per ridurre le tasse. Una volta eletto, visto il bilancio in perdita dello Stato, si fa promotore di una proposta di legge per introdurre nuovi tributi. Ciononostante, Alberto non può essere chiamato a rispondere per non aver mantenuto le promesse e non subisce alcuna conseguenza durante il suo mandato politico. Probabilmente, non riceverà una seconda volta il voto di chi è rimasto deluso.

Immunità

I membri delle Camere godono anche di altre prerogative che prendono il nome di **immunità** e tra le quali distinguiamo:

- l'**insindacabilità**, che prevede che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati, nell'esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, non incorrono in alcun tipo di responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare;
- l'**immunità penale**, secondo la quale è prevista un'apposita autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i parlamentari a qualsiasi provvedimento che comporti una restrizione della libertà personale come, ad esempio, perquisizione personale o domiciliare o arresto, salvo il caso di flagranza di reato (cioè quando "si è colti sul fatto"). Fino al 1993, doveva richiedersi la suddetta autorizzazione anche solo per dare inizio a un procedimento penale, nei confronti di un parlamentare, ma poiché spesso si abusava di tale istituto per sottrarre i membri delle Camere alla giustizia, si è ritenuto opportuno eliminarlo.

Indennità

I parlamentari, infine, ricevono un'**indennità** (somma in denaro), la cui misura è stabilita dalla legge, al fine di consentire l'accesso alle cariche pubbliche anche a chi si trova in condizioni economiche svantaggiate.

GARANZIE A TUTELA DEI PARLAMENTARI	
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (art. 67 Cost.)	Non hanno alcun vincolo di mandato nei confronti degli elettori.
INSINDACABILITÀ (art. 68, c. 1)	Non sono responsabili per le opinioni espresse e i voti dati, nell'esercizio delle loro funzioni.
IMMUNITÀ PENALE (art. 68, c. 2 e 3, Cost.)	Possono essere sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, solo in presenza dell'autorizzazione della Camera a cui appartengono.
INDENNITÀ (art. 69 Cost.)	Percepiscono una somma di denaro per l'attività svolta, prevista dalla legge.

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 4 Ricerca sul sito della Camera dei deputati (www.camera.it) e su quello del Senato della Repubblica (www.senato.it) i dettagli del trattamento economico riservato ai deputati e ai senatori (importo netto e indennità

accessorie come diaria, rimborsi spese, assegni di fine mandato).

Riferisci in classe le informazioni e confrontale con quelle reperite dai tuoi compagni, commentando insieme a loro i dati raccolti.

5 La funzione legislativa

La **funzione** più importante esercitata dal Parlamento è quella **legislativa**, attuata mediante la discussione e l'approvazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Secondo la Costituzione, “*la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere*” (art. 70) e, in forza del principio del bicameralismo perfetto, il progetto di legge deve essere approvato nello stesso **identico testo** da entrambi i rami del Parlamento.



Esempio di testo di legge



Approvazione della legge

Ciò significa che qualsiasi modifica introdotta da una delle due Camere deve sempre ottenere l'approvazione anche dell'altra, generando una serie di passaggi obbligatori che si definiscono “**navetta**” (dal francese, “*navette*” che indica la spola del telaio).

Quando finalmente lo stesso testo di legge è approvato da entrambe le Camere passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione e subito dopo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore, di norma, dopo quindici giorni.

Procedimento legislativo

Iniziativa

Il **procedimento legislativo** di formazione della legge ordinaria, detto anche *iter* (in latino, viaggio, percorso) legislativo, si compone di **quattro fasi fondamentali** qui di seguito descritte.

1. Fase dell'iniziativa

L'iniziativa legislativa consiste nella possibilità di formulare un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione delle Camere del Parlamento. La Costituzione riserva tale facoltà solo a determinati soggetti che sono:

- a. il **Governmento**, le cui iniziative legislative prendono il nome di “disegni di legge” e sono deliberate dal Consiglio dei ministri, su autorizzazione del Presidente della Repubblica;
- b. **ciascun parlamentare**, che può presentare proposte di legge alla Camera cui appartiene, individualmente o assieme ad altri;
- c. **50.000 elettori**, che sottoscrivono un progetto di legge e le cui firme autenticate sono verificate dalla Camera alla quale è presentato;
- d. **ciascun Consiglio regionale**;
- e. il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)**, nelle materie di sua competenza.

I parlamentari possono presentare progetti di legge solo alla Camera cui appartengono, mentre gli altri soggetti sono liberi di scegliere.

In genere, i disegni di legge del Governo sono quelli che hanno più probabilità di essere approvati, poiché tale organo può contare sulla maggioranza in Parlamento che lo sostiene e al quale lo lega il rapporto fiduciario. Il suo apparato organizzativo, inoltre, garantisce una competenza tecnica e professionale che favorisce un'adeguata stesura del testo legislativo.




Disegno di legge

2. Fase della discussione e dell'approvazione

I procedimenti fondamentali per l'approvazione da parte delle Camere dello stesso identico testo di legge sono:

- **procedimento ordinario**, nel quale il progetto o disegno di legge è affidato da una delle due Camere a una Commissione permanente, competente per materia, definita **Commissione in sede referente**, affinché lo esamini e relazioni all'assemblea. Segue la discussione e l'approvazione, articolo per articolo, con votazione finale dell'intera Camera e la trasmissione all'altra del progetto di legge;
- **procedimento decentrato**, nel quale il progetto o disegno di legge è trasmesso da una delle due Camere a una **Commissione in sede deliberante** (cioè che decide), affinché lo approvi direttamente, senza passare dall'intera assemblea, per poi inviarlo all'altra Camera. Ciò al fine di rendere più veloce il lavoro dei parlamentari.



Dopo l'esame e la votazione da parte della prima Camera, il progetto di legge trasmesso all'altra può essere approvato anche con un procedimento diverso da quello adottato dalla prima.

Il procedimento ordinario deve essere obbligatoriamente seguito per l'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per le leggi delega al Governo e per quelle che autorizzano trattati internazionali o che approvano bilanci e consuntivi (art. 72, c. 4, Cost.).

È previsto anche un procedimento abbreviato, con riduzione a metà dei termini stabiliti dai regolamenti parlamentari, per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni, per i disegni di legge ritenuti urgenti.

Più raramente, si ricorre a un **procedimento misto** o **in sede redigente**, nel quale l'assemblea affida alla Commissione l'approvazione dei singoli articoli, riservando a sé la votazione finale.

La legge è inviata al Presidente della Repubblica per la fase successiva, entro un mese dalla sua approvazione, nello stesso identico testo da entrambi i rami del Parlamento.

3. Fase della promulgazione

Il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione attraverso un atto che ha la forma del decreto, ordina la pubblicazione della legge che contiene la formula esecutiva "è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

Il Capo dello Stato, tuttavia, prima della promulgazione, è tenuto a eseguire un **controllo sulla legittimità costituzionale della legge**, cioè deve dire se rispetta o no la Costituzione.



In difetto di conformità, il Presidente della Repubblica può rifiutare la promulgazione, rinviando la legge alle Camere, cosiddetto **veto sospensivo**, con un messaggio motivato. Se queste la approvano nuovamente, anche senza apportare le modifiche richieste, il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla. I casi più frequenti di rifiuto si sono verificati per mancanza di copertura finanziaria, nel senso che non c'erano le risorse necessarie per sostenere le spese previste dalla legge esaminata. (art. 81 Cost.).



Veto sospensivo

Pubblicazione

4. Fase della pubblicazione

Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore decorsi 15 giorni (“*vacatio legis*”) dalla pubblicazione, salvo che sia indicato un termine diverso.

Questa fase risponde all'intento di far conoscere a tutti il contenuto della legge che, da questo momento in poi, diviene obbligatoria e si presume conosciuta da tutti.


METTITI ALLA PROVA

Esercizio 5 Consultandoti con i tuoi compagni di classe, anche in gruppo, prova a stendere un progetto di legge che abbia l'obiettivo di regolare la navigazione in Internet, per garantire i diritti dei cittadini sul web, evitare gli abusi e tutelare l'acces-

so ai dati, la proprietà intellettuale e la sicurezza personale. Elabora le tue proposte e scrivile per punti, sotto forma di articoli di legge (es. art. 1. cancellazione obbligatoria dai social network dei dati personali di chi chiude il proprio profilo...).

Esercizio 6 Completa la seguente mappa concettuale utilizzando i termini indicati nella parentesi.

(Gazzetta, Camere, referente, Presidente, 50.000, Repubblica, approvazione, parlamentare, pubblicazione, decentrato, promulgazione).



DENTRO IL DIRITTO

Come sono approvate le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale?

Il procedimento ad esse relativo si compone delle stesse fasi di quello della legge ordinaria, anche se richiede una **doppia approvazione** del progetto di legge da parte delle Camere e **maggioranze più elevate**.

I motivi di queste differenze dipendono dalla rigidità della Costituzione, posta a garanzia dei diritti inviolabili dei cittadini, che richiede una maggiore riflessione dei parlamentari sulle eventuali modifiche da realizzare. In particolare, le leggi sono adottate con due successive votazioni, con un intervallo tra la prima e la seconda non inferiore a tre mesi, con una maggioranza assoluta richiesta nella seconda votazione (50% + 1 dei membri di ciascuna Camera).

Dopo che il progetto di legge è stato approvato, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma non si trasforma in legge, perché entro tre mesi dalla pubblicazione, può essere richiesto un referendum (consultazione) popolare da determinati soggetti previsti dalla Costituzione (500.000 elettori, un quinto dei membri di ciascuna Camera, cinque Consigli regionali). Il progetto di legge si considera definitivamente approvato e si trasforma in legge se:

1. ha ottenuto la maggioranza dei voti validi nel referendum;
2. non è stato richiesto il referendum dai soggetti abilitati o è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi nella seconda votazione, in presenza della quale non si può procedere a tale richiesta.



Esempio di testo di legge di revisione costituzionale

6 Le altre funzioni del Parlamento

Oltre alla funzione legislativa, alle Camere spetta anche la **funzione d'indirizzo politico**, posta in essere attraverso atti di varia natura come:

- le **mozioni di fiducia o di sfiducia**, con le quali il Parlamento rispettivamente approva o disapprova il programma politico del Governo e il suo operato;
- le **leggi di indirizzo politico**, con le quali il Parlamento partecipa all'individuazione dei fini e degli obiettivi d'interesse generale perseguiti dallo Stato (es. leggi di approvazione del bilancio o leggi di ratifica di trattati internazionali).

Al Parlamento compete, inoltre, una **funzione di controllo** sul Governo che si manifesta con:

- **interrogazioni**, che sono domande scritte che un parlamentare può rivolgere al Governo su un determinato avvenimento, per sapere se tale organo ne è al corrente, se dispone di ulteriori informazioni o ha già preso provvedimenti in merito. Per tale strumento non sussiste un diritto di replica da parte del parlamentare;
- **interpellanze**, che sono domande motivate formulate per iscritto da un parlamentare al Governo e che richiedono una risposta motivata, al fine di conoscere le ragioni della posizione assunta dal medesimo organo in relazione a una questione di particolare importanza. In questo caso, il parlamentare può dichiarare se è soddisfatto della risposta oppure no.



Funzione di controllo

Funzione di controllo

Funzione elettiva

Nell'ambito della **funzione elettiva** che gli compete, il Parlamento, riunito in seduta comune, elegge il Presidente della Repubblica, un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura e cinque giudici della Corte costituzionale.

Funzione
ispettiva

Tale organo, nella medesima composizione, esercita, eccezionalmente, anche la **funzione giurisdizionale**, attraverso la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e la concessione dell'**amnistia** e dell'**indulto**.

Il Parlamento, infine, svolge una **funzione ispettiva** quando istituisce commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse (es. mafia, stragi, condizione giovanile), che procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (es. possono richiedere l'esibizione di documenti o sentire testimoni). Tali commissioni possono essere monocamerali o bicamerali e sono costituite in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

Amnistia: è un provvedimento emanato dallo Stato, di cui beneficia una pluralità di soggetti, in forza del quale viene estinto il reato (e non è applicata la pena).

Indulto: è un provvedimento emanato dallo Stato, di cui beneficia una pluralità di soggetti, col quale viene estinta la pena (cioè è condonata a chi è già stata inflitta).



Funzione ispettiva

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

FUNZIONE LEGISLATIVA	Approvazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO	Emanazione di atti (mozioni di fiducia e di sfiducia o di leggi d'indirizzo politico), con i quali il Parlamento partecipa all'individuazione dei fini e degli obiettivi d'interesse pubblico.
FUNZIONE DI CONTROLLO	Formulazione di interrogazioni e interpellanze per controllare l'operato del Governo.
FUNZIONE ELETTIVA	Elezione del Presidente della Repubblica, di un terzo dei componenti del CSM e di cinque giudici della Corte costituzionale.
FUNZIONE GIURISDIZIONALE	Messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica e concessione dell'amnistia e dell'indulto.
FUNZIONE ISPETTIVA	Istituzione di commissioni d'inchiesta.

METTITI ALLA PROVA

Esercizio 7 Analizza il caso e rispondi alle domande proposte.

Un ministro, facente parte del Governo e nominato da pochi mesi, si trova ad affrontare una spinosa questione di corruzione nell'ambito degli uffici che appartengono al ministero di sua competenza. La complessità e la risonanza mediatica della vicenda non gli consentono una gestione serena ed efficace. Il Parlamento è costretto a intervenire: quale funzione andrà a esercitare? Di quali strumenti potrà avvalersi?

COMPITO DI REALTÀ

SPAZIO COMPETENZE

Chi sono i senatori a vita per meriti di natura sociale, scientifica, artistica e letteraria?

Il 19 gennaio 2018, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato senatrice a vita la dottoressa Liliana Segre, “per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”.

Dopo aver appreso della nomina, il Presidente del Senato della Repubblica ha definito questo giorno come uno dei momenti “più alti della Legislatura” e si è detto “onorato di dare il benvenuto (...) ad una donna che ha insegnato a tutti noi a non cedere all’indifferenza, trasmettendo a generazioni di italiani il ricordo vivo e terribile di una esperienza vissuta in prima persona come reduce della Shoah”.*

Sopravvissuta ad Auschwitz, dove fu deportata ancora bambina, Liliana Segre fu liberata dai sovietici il 30 aprile del 1945 e nell’agosto dello stesso anno rientrò a Milano, la sua città. Dopo anni di silenzio, nel 1990 ha iniziato a trasmettere la sua testimonianza nelle scuole, incontrando studenti e insegnanti. Proprio in una di queste occasioni ha dichiarato: “Spero che almeno uno di quelli che hanno ascoltato oggi questi ricordi di vita vissuta (...) li imprima nella sua memoria e li trasmetta ad altri, perché quando nessuna delle nostre voci si alzerà a dire ‘io mi ricordo’, ci sia qualcuno che abbia raccolto questo messaggio di vita e faccia sì che sei milioni di persone non siano morte invano per la sola colpa di essere nate.”**

Tra i senatori di nomina più recente ricordiamo: Elena Cattaneo, neurobiologa, Carlo Rubbia, fisico delle particelle elementari, nominati per meriti in campo scientifico; Claudio Abbado, direttore d’orchestra (deceduto nel 2014), Renzo Piano, architetto, nominati per meriti in campo artistico; Mario Monti, nominato per meriti in campo sociale e scientifico.

* Fonte: comunicato stampa del Presidente del Senato Pietro Grasso, sul sito del Senato.

** Fonte: da “Liliana Segre, l’abisso di Auschwitz e la rinascita” di Massimo Lomonaco sul sito dell’ANSA, Agenzia di informazione multimediale, del 22 gennaio 2018.

Applico le conoscenze: rispondo

- 1 Sapresti individuare il concetto di Legislatura?
- 2 Dalla lettura del brano, riesci a identificare gli “altissimi meriti in campo sociale”, riconosciuti alla senatrice a vita, dottoressa Liliana Segre?

Sviluppo le competenze e mi confronto: interviste e sondaggio

Ricerca sul sito del Senato e sul web i senatori a vita nominati dai Presidenti della Repubblica per “altissimi meriti”, dall’entrata in vigore della Costituzione sino ai giorni nostri. Stendi quindi una breve relazione che evidenzi:

- il nome dei senatori a vita e la professione esercitata;
- il numero delle senatrici a vita e dei senatori a vita;
- la tipologia più ricorrente degli “altissimi meriti” che hanno supportato la loro nomina;
- il nome del Presidente della Repubblica che li ha nominati.


Riferisci ai tuoi compagni di classe, commentate insieme i dati e le informazioni raccolte e, a gruppi, realizzate una presentazione multimediale.

Autovalutazione:


- 1 Hai compreso le consegne richieste?
Sì No
- 2 Hai comunicato in forma orale e scritta, in modo convincente e appropriato?
Sì No
- 3 Sei riuscito a utilizzare fonti di diverso tipo e a verificare l’attendibilità di quelle digitali?
Sì No
- 4 Hai collaborato con i compagni durante la realizzazione del prodotto finale?
Sì No
- 5 Hai svolto in autonomia i compiti assegnati, riflettendo sulle scelte fatte?
Sì No

Soluzione “Un caso per cominciare”: ha ragione Lorenzo perché, in caso di emendamenti, il disegno di legge deve tornare alla prima Camera che potrà limitarsi ad esaminare le sole modifiche effettuate. Solo nel caso in cui essa approvi la nuova formulazione, il disegno di legge si trasforma in legge, essendo stato approvato da entrambi i rami del Parlamento nell’identico testo.

Didattica inclusiva
Mappa di sintesi



GUARDA!



Video
Mappa di sintesi

Didattica inclusiva

Ripassiamo insieme



Che cos'è l'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA?

- È l'insieme degli organi e dei poteri, tra i quali sono distribuite le funzioni dello Stato.

Che cosa sono gli ORGANI COSTITUZIONALI?

Sono gli organi previsti e disciplinati dalla Costituzione che partecipano all'individuazione dei fini d'interesse generale che lo Stato è chiamato a perseguire.

Quali sono le FUNZIONI FONDAMENTALI DELLO STATO?

Esse sono:

- **funzione legislativa**, con la quale approva la legge al fine di regolare la società e individuare i fini pubblici da raggiungere;
- **funzione esecutiva**, mediante la quale dà attuazione ai suddetti fini, nel rispetto della legge;
- **funzione giurisdizionale**, con la quale applica la legge, accertando i comportamenti ad essa contrari e infliggendo le sanzioni corrispondenti.

Che cos'è il PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI?

- Teorizzato nel 1748 dal filosofo francese Montesquieu, prevede che le tre funzioni fondamentali dello Stato siano attribuite a poteri autonomi e distinti, affinché ciascuno di essi possa limitare ed equilibrare gli altri, a garanzia della libertà e dei diritti dei cittadini.
- Secondo tale principio, nel nostro Stato, il Parlamento è titolare del potere legislativo, il Governo del potere esecutivo e la Magistratura del potere giudiziario.

Qual è la COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO?

Il Parlamento è un organo complesso perché è costituito da due organi collegiali (formati cioè da più membri) che sono:

- la **Camera dei deputati**, formata da deputati (630 nella legislatura in corso nel 2020, ridotti a 400 dalla legislatura successiva);
- il **Senato della Repubblica**, costituito da senatori (315 nella legislatura in corso nel 2020, ridotti a 200 dalla legislatura successiva, oltre a massimo 5 senatori a vita).

Che cos'è il BICAMERALISMO PERFETTO?

- È un principio in base al quale le due Camere del Parlamento esercitano i medesimi poteri.
- Esso consente di riflettere meglio sulle decisioni da assumere ma richiede più tempo per la formazione delle leggi.

Che cos'è la LEGISLATURA?

- È la durata delle Camere del Parlamento che, salvo proroga o scioglimento anticipato, è di cinque anni.

Che cos'è il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE?

- Esso è costituito dalle due Camere del Parlamento che si riuniscono insieme con i loro membri, nei soli casi stabiliti dalla Costituzione come, ad esempio, per eleggere il Presidente della Repubblica.

Quali sono le **GARANZIE DEI PARLAMENTARI**?

- Esse sono: divieto di mandato imperativo; insindacabilità; immunità penale; indennità.

Quali sono le **PRINCIPALI FUNZIONI DEL PARLAMENTO**?

Esse sono:

- **legislativa:** approvazione della legge;
- **di indirizzo politico:** individuazione dei fini e degli obiettivi d'interesse pubblico;
- **di controllo:** formulazione di interrogazioni e di interpellanze al Governo;
- **elettiva:** elezione del Presidente della Repubblica, di un terzo dei membri del CSM, di 5 giudici della Corte Costituzionale;
- **giurisdizionale:** messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica e concessione dell'amnistia e dell'indulto;
- **ispettiva:** istituzione di commissioni d'inchiesta.

Quali sono le **FASI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**?

Esse sono:

1. **INIZIATIVA:**

consiste nella possibilità di formulare un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione delle Camere del Parlamento.

La Costituzione riserva tale facoltà solo a determinati soggetti che sono:

- il **Governo**;
- **ciascun parlamentare**;
- **50.000 elettori**;
- **ciascun Consiglio regionale**,
- il **CNEL**.

2. **DISCUSSIONE E APPROVAZIONE:**

prevede due tipi di procedimenti:

- **ordinario**, che stabilisce la nomina di una Commissione in sede referente e l'approvazione da parte dell'intera assemblea del progetto di legge che poi passa all'altra Camera;
- **decentrato**, nel quale è nominata una Commissione in sede deliberante che provvede direttamente all'approvazione del progetto di legge, senza passare dall'intera assemblea e poi lo trasmette all'altra Camera.

Il progetto diventa legge quando è stato approvato da entrambe le Camere nella stessa identica formulazione.

3. **PROMULGAZIONE:**

- avviene entro un mese dall'approvazione della legge, da parte del Presidente della Repubblica, il quale prima controlla la legittimità costituzionale della legge, cioè la sua conformità alla Costituzione.

4. **PUBBLICAZIONE:**

- la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore decorsi 15 giorni ("vacatio legis") dalla pubblicazione, salvo che sia indicato un termine diverso.

Verifica Tema 5.1

Livello **BASE**: ★
(Punteggio totale: 12)
Livello **MEDIO**: ★★
(Punteggio totale: 60)
Livello **AVANZATO**: ★★★
(Punteggio totale: 28)

★ **Esercizio 1** Scelta multipla. Evidenzia la risposta esatta. Il paragrafo indicato nella parentesi è quello su cui devi riflettere (2 punti per ciascuna scelta corretta).

- | | |
|---|---|
| <p>1 In base al bicameralismo perfetto, entrambe le Camere hanno (Par. n. 2):</p> <p>a <input type="checkbox"/> la stessa sede</p> <p>b <input type="checkbox"/> gli stessi poteri</p> <p>c <input type="checkbox"/> lo stesso numero di componenti</p> <p>d <input type="checkbox"/> la stessa durata in carica</p> <p>2 Ha sede a Palazzo Madama (Par. n. 2):</p> <p>a <input type="checkbox"/> il Senato della Repubblica</p> <p>b <input type="checkbox"/> la Camera dei deputati</p> <p>c <input type="checkbox"/> il Parlamento in seduta comune</p> <p>d <input type="checkbox"/> il Presidente della Camera dei deputati</p> <p>3 L'immunità penale prevede che i parlamentari (Par. n. 4):</p> <p>a <input type="checkbox"/> non abbiano alcun obbligo verso gli elettori</p> <p>b <input type="checkbox"/> possano essere sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale solo dopo l'autorizzazione della Camera di appartenenza</p> <p>c <input type="checkbox"/> ricevano una somma di denaro come compenso per l'attività svolta</p> <p>d <input type="checkbox"/> non siano responsabili delle opinioni espresse e dei voti dati, nell'esercizio delle loro funzioni</p> | <p>4 L'iniziativa di formulare un progetto di legge spetta a (Par. n. 5):</p> <p>a <input type="checkbox"/> ciascun Consiglio comunale</p> <p>b <input type="checkbox"/> 500.000 elettori</p> <p>c <input type="checkbox"/> Consiglio di Stato</p> <p>d <input type="checkbox"/> ciascun parlamentare</p> <p>5 Quando il Parlamento dà un voto di fiducia al Governo esercita la funzione (Par. n. 6):</p> <p>a <input type="checkbox"/> legislativa</p> <p>b <input type="checkbox"/> ispettiva</p> <p>c <input type="checkbox"/> di controllo</p> <p>d <input type="checkbox"/> d'indirizzo politico</p> <p>6 Nel procedimento legislativo, è la fase di competenza del Presidente della Repubblica (Par. n. 5):</p> <p>a <input type="checkbox"/> iniziativa</p> <p>b <input type="checkbox"/> discussione e l'approvazione</p> <p>c <input type="checkbox"/> promulgazione</p> <p>d <input type="checkbox"/> pubblicazione</p> |
|---|---|

Punti: /12

★★ **Esercizio 2** Collegamento. Collega ciascun numero alla lettera corrispondente (3 punti per ciascun collegamento esatto).

- | | |
|---|--|
| <p>1 Bicameralismo perfetto</p> <p>2 Senato della Repubblica</p> <p>3 Gazzetta Ufficiale</p> <p>4 Camera dei deputati</p> <p>5 Iniziativa di legge</p> <p>6 Presidente della Repubblica</p> <p>7 Legislatura</p> <p>8 Insindacabilità</p> | <p>a Immunità parlamentare</p> <p>b Promulgazione</p> <p>c Durata delle Camere</p> <p>d Governo</p> <p>e Camere con uguali poteri</p> <p>f Palazzo Madama</p> <p>g Pubblicazione</p> <p>h Montecitorio</p> |
|---|--|

1	2	3	4	5	6	7	8

Punti: /24

★★ **Esercizio 3** Vero o Falso.


Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando la risposta (3 punti per ciascuna risposta esatta).

- 1 Il principio della separazione dei poteri è applicato anche nel nostro Stato. V F
Perché
- 2 Per candidarsi al Senato della Repubblica bisogna avere diciotto anni. V F
Perché
- 3 Al Governo spetta l'iniziativa di presentare disegni di legge. V F
Perché
- 4 Il Parlamento esercita solo la funzione legislativa. V F
Perché
- 5 La Commissione in sede deliberante fa parte del procedimento ordinario. V F
Perché
- 6 Il Parlamento in seduta comune è formato da entrambe le Camere. V F
Perché

Punti:/18

★★ **Esercizio 4** Completamento.

Completa la mappa concettuale che segue (3 punti per ciascun completamento esatto).



Punti:/18

★★★ **Esercizio 5** Domande a risposta aperta.

Rispondi alle seguenti domande (4 punti per ciascuna risposta esatta).

- 1 Che cosa ha stabilito la riforma costituzionale del 2020? (Par. n. 2)
- 2 Spiega le garanzie poste a tutela dell'indipendenza dei parlamentari. (Par. n. 4)
- 3 Descrivi il procedimento di formazione della legge del Parlamento. (Par. n. 5)

Punti:/12

★★★ **Esercizio 6** Problem solving.

Analizza il caso e rispondi ai quesiti a risposta multipla (4 punti per ogni scelta multipla).

Alessandro, giovane intraprendente, ha appena compiuto diciotto anni e intende partecipare attivamente alla vita politica del Paese. Per questo motivo, decide d'iscriversi alla sezione locale di un partito che sembra rispecchiare i suoi ideali. Dopo due mesi d'intensa attività, in previsione delle nuove elezioni politiche, si propone come candidato per il Senato della Repubblica,

anche perché pensa di rimanervi tutta la vita. Il segretario del suo partito oppone un secco rifiuto, di fronte al quale Alessandro, molto deluso e amareggiato, dichiara che si limiterà a votare la Camera in cui aveva sognato di essere eletto. Perché il segretario del partito ha rifiutato la candidatura del ragazzo? Per lui sarà possibile almeno andare a votare per eleggere i membri del Senato?

1 Per essere eletti senatori bisogna avere:

- a 18 anni
- b 25 anni
- c 40 anni
- d 50 anni

2 I senatori a vita:

- a sono eletti dal popolo
- b sono nominati dal Governo
- c sono nominati dal Presidente della Repubblica per meriti di natura sociale, scientifica, artistica e letteraria

3 Possono eleggere i senatori coloro che hanno compiuto:

- a 35 anni
- b 25 anni
- c 40 anni
- d 18 anni

4 Che cosa potrà fare Alessandro:

- a non potrà candidarsi in Parlamento, né andare a votare
- b potrà eleggere solo i membri della Camera dei deputati, poiché per diventare senatore è necessario avere 40 anni e per eleggere il Senato bisogna avere 25 anni.

Punti: /16

Calcola il punteggio totale conseguito e assegnati la valutazione a esso corrispondente:

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE	
87-100 <input type="checkbox"/>	A. Lavoro eccellente
67-86 <input type="checkbox"/>	B. Lavoro buono
47-66 <input type="checkbox"/>	C. Lavoro adeguato
2-46 <input type="checkbox"/>	D. Lavoro da migliorare